

*Modifica delle condizioni di separazione: no, se matrimonio non trascritto in Italia*

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 20 maggio 2015 (Pres. Servetti, rel. Muscio)

**Sentenza straniera di divorzio – Modifica delle condizioni – Trascrizione della sentenza in Italia – Condizione di ammissibilità – Sussiste**

*Ai fini della modifica della sentenza di divorzio pronunciata da un Autorità Giudiziaria Straniera è preliminare la trascrizione della suddetta pronuncia, trascrizione che, pur non avendo valenza costitutiva ai fini della validità ed efficacia della pronuncia in quanto tale, è necessaria nel sistema del diritto internazionale privato, come modificato dalla legge 218/95 che ha introdotto il riconoscimento automatico delle pronunce straniere, per la verifica del rispetto dei requisiti basilari di compatibilità con l'ordinamento italiano (art. 64 della legge 218/95), verifica demandata nel nuovo sistema del diritto internazionale privato all'Ufficiale dello Stato Civile salve le ipotesi di cui all'art. 67 della legge 218/95 e che in ogni caso non può essere compiuta nell'ambito del procedimento di revisione.*

*(Massime a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)*

DECRETO

rilevato che con ricorso, depositato in data 4.12.2014, ... chiedeva la modifica delle condizioni della sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale Provinciale di Khotyn, regione di .., il 30.7.2014 (causa n. ..); in particolare, chiedeva di assegnare alla stessa la casa coniugale, di disporre l'affidamento esclusivo del figlio .., nato il ..2007 a .., regolamentando il diritto di visita paterno, di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con un assegno mensile di € 450, oltre al pagamento del 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive, di autorizzarla a recarsi in Ucraina per poter ottenere il passaporto per il bambino, cittadino ucraino, allegando che la pronuncia di divorzio, che il marito aveva ottenuto in Ucraina e di cui la stessa aveva avuto notizia solo successivamente, nessuna statuizione aveva adottato in relazione al figlio minore che era nato in Italia e aveva sempre vissuto in Italia;

rilevato che, ritualmente notificato il ricorso, il convenuto non si costituiva nel termine concesso né compariva personalmente;

rilevato che all'udienza del 13.5.2015 avanti al Giudice Relatore Delegato la ricorrente meglio illustrava la situazione familiare e i rapporti tra il padre e il minore e il suo procuratore insisteva per l'accoglimento delle domande;

osservato in via preliminare che manca agli atti la procura alle liti che viene indicata come “a margine del ricorso”;

ritenuto superfluo invitare la parte a produrre il documento mancante (Cass. Sez. II 11.4.2006 n. 8435) per le considerazioni di seguito svolte sulla ammissibilità stessa del ricorso;

rilevato che la sentenza di divorzio pronunciata dall’Autorità Giudiziaria Straniera non è stata trascritta né annotata a margine dell’atto di matrimonio delle parti, atto che è stato invece trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di San Donato Milanese (doc. 6);

rilevato che parte ricorrente ha depositato in atti copia del provvedimento di rifiuto della annotazione della sentenza da parte dell’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Donato Milanese datato 23.1.2015 avverso il quale non risulta che la stessa abbia proposto opposizione al fine di far valutare al Tribunale la fondatezza e legittimità di tale rifiuto, osservando il Collegio che l’art. 63 n. 2 lett. g) del DPR 396/2000 prevede la diretta trascrivibilità delle sentenze straniere di divorzio negli archivi relativi agli atti di matrimonio e che la Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui “gli ufficiali di stato civile ai quali siano presentati sentenze o provvedimenti di volontaria giurisdizione stranieri per la trascrizione, iscrizione o annotazione nei registri dello stato civile sono tenuti a dar corso alle relative richieste, salvo investire, nell’ipotesi in cui ritengano dette pronunce mancanti dei requisiti per il riconoscimento nell’ordinamento interno o nutrano al riguardo ragionevoli dubbi, il procuratore della Repubblica, il quale è tenuto ad indicare, nell’esercizio dei poteri di vigilanza affidatigli dall’ordinamento dello stato civile, la soluzione da adottare (v. al riguardo la circolare del Ministero della Giustizia del 7 gennaio 1997 n. 1227)” (Cass. Sez. I 6.6.2003 n. 9085);

ritenuto che ai fini della decisione della richiesta modifica della sentenza di divorzio pronunciata da un Autorità Giudiziaria Straniera è preliminare la trascrizione della suddetta pronuncia, trascrizione che, pur non avendo valenza costitutiva ai fini della validità ed efficacia della pronuncia in quanto tale, è necessaria nel sistema del diritto internazionale privato, come modificato dalla legge 218/95 che ha introdotto il riconoscimento automatico delle pronunce straniere, per la verifica del rispetto dei requisiti basilari di compatibilità con l’ordinamento italiano (art. 64 della legge 218/95), verifica demandata nel nuovo sistema del diritto internazionale privato all’Ufficiale dello Stato Civile salve le ipotesi di cui all’art. 67 della legge 218/95 e che in ogni caso non può essere compiuta nell’ambito di questo procedimento;

ritenuto che nulla deve essere disposto sulle spese, attesa la mancata costituzione del convenuto;

P.Q.M.

1) dichiara inammissibile il ricorso proposto da ..;

2) nulla sulle spese di lite.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alla parte costituita del presente provvedimento.

Milano, 20 maggio 2015

Il Giudice est.

Il Presidente

Dott.ssa Rosa Muscio

Dott.ssa Gloria Servetti